



REGOLAMENTO SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 22/01/2013

In vigore dal 14 febbraio 2013

Regolamento sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - (Oggetto)
- Art. 2 - (Soggetto preposto al controllo)
- Art. 3 - (Contenuti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile)
- Art. 4 - Prevenzione della corruzione e dell'illegalità

Titolo II – Metodologie di controllo e campionamento

- Art. 5 - (Centri di produzione amministrativa)
- Art. 6 - (Modalità del controllo)
- Art. 7 - (Selezione del campione)
- Art. 8 - (Criteri di esercizio del controllo)

Titolo III – Esiti del controllo. Comunicazioni

- Art. 9 - (Rapporti periodici)
- Art. 10 - (Relazione annuale)
- Art. 11 - (Comunicazioni)
- Art. 12 - (Controllo della Corte dei Conti)
- Art. 13 - (Convenzione tra enti)

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 14 - (Abrogazioni)
- Art. 15 - (Disposizione transitoria)

Regolamento sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in coerenza con le disposizioni normative vigenti, le modalità di esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva alla formazione degli atti.
2. Sono soggetti a controllo a' sensi del presente regolamento: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi
3. Il controllo di cui al presente regolamento è esercitato attraverso l'esame di un campione rappresentativo scelto con una selezione casuale effettuata, a' sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del presente regolamento, attraverso motivate tecniche di campionamento sviluppate preferibilmente con il supporto di applicativi informatici dedicati.

Art. 2 (Soggetto preposto al controllo)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dal Segretario Generale, che si avvale a tal fine di apposita struttura istituita nell'ambito della Segreteria generale, a' sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che ne determina altresì la composizione.
2. Alla struttura di controllo, che opera alle dirette dipendenze del Segretario generale, deve essere assicurata una dotazione adeguata di personale in possesso di competenze e

professionalità confacenti all'assolvimento delle funzioni assegnate.

In particolare tale dotazione dovrà assicurare la presenza di professionalità in possesso di competenze in materia giuridica ed amministrativa, con particolare riferimento al settore dei contratti della pubblica amministrazione e alla loro esecuzione, ed in materia finanziaria e contabile.

Detto personale opera secondo criteri di indipendenza, di obiettività, diligenza e riservatezza.

2. La struttura di controllo può richiedere ai Centri di produzione amministrativa, come definiti a' sensi del successivo art. 4, documenti, notizie e chiarimenti utili all'espletamento del controllo.

Art. 3

(Contenuti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ha ad oggetto l'accertamento della legittimità dell'azione amministrativa attuato attraverso la verifica della regolarità degli atti e dei relativi procedimenti amministrativi.

2. La verifica di regolarità degli atti e dei procedimenti amministrativi è esercitata attraverso l'accertamento della loro conformità alle disposizioni normative e regolamentari, allo Statuto e ai regolamenti comunali, alle circolari e agli ordini di servizio vigenti all'interno dell'ente.

Art. 4

(Prevenzione della corruzione e dell'illegalità)

1. Il Segretario Generale è individuato quale soggetto responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'ambito della Civica Amministrazione, a' sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012.

2. Per l'esercizio della funzione di cui al presente articolo, il Segretario Generale si avvale della struttura costituita a' sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

3. Il Segretario Generale, avvalendosi della struttura di controllo, predispone e cura l'espletamento di tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed in particolare predispone il piano triennale di prevenzione della corruzione, da sottoporre alla approvazione dell'organo di indirizzo politico, e vigila sul rispetto delle misure in esso previste.

Titolo II

Metodologie di controllo e campionamento

Art. 5

(Centri di produzione amministrativa)

Costituiscono centri di produzione amministrativa le Direzioni, le Segreterie Generali dei Municipi, i Settori e i Servizi, nonché ogni altra unità organizzativa o struttura comunque denominata idonea a produrre atti soggetti al controllo a' sensi dell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 6

(Modalità del controllo)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al presente regolamento è effettuato su un campione rappresentativo degli atti indicati nell'art. 1, assunti dai Centri di produzione amministrativa nel corso dell'anno.

2. Su proposta del Segretario generale, la Giunta comunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la percentuale degli atti da assoggettare a controllo, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 7

Art. 7
(Selezione del campione)

Il campione è selezionato secondo tecniche idonee ad assicurarne la rappresentatività e rispondenti ai principi di casualità, perequazione, trasparenza e non discriminazione. Restano ferme eventuali misure di controllo disposte in attuazione di previsioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

Art. 8
(Criteri di esercizio del controllo)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al presente regolamento è esercitato secondo criteri oggettivi ed omogenei.

2. Gli atti amministrativi sottoposti al controllo sono vagliati attraverso l'impiego di un sistema di indicatori, previamente approvato dal Segretario generale, idoneo a rilevare l'avvenuta osservanza della disciplina applicabile, nelle diverse componenti amministrative, finanziarie e contabili, nonché delle regole di comportamento dettate con atti di organizzazione interna

Titolo III
Esiti del controllo. Comunicazioni.

Art. 9
(Rapporti periodici)

1. L'esito del monitoraggio degli atti sottoposti a controllo è rappresentato in appositi rapporti riassuntivi di tipo statistico, prodotti dal sistema, relativamente al periodo di riferimento, con cadenza almeno semestrale

Il Segretario generale, qualora ravvisi irregolarità ricorrenti, ovvero interpretazioni differenziate di disposizioni normative ed

ogni qualvolta lo reputi opportuno, emana circolari esplicative ovvero raccomandazioni ai dirigenti

Art. 10
(Relazione annuale)

Il Segretario generale redige annualmente una relazione conclusiva dell'attività di controllo successiva svolta nell'anno di riferimento, nella quale vengono riportati i dati statistici relativi all'andamento dell'esito del controllo nel periodo considerato, gli interventi e le misure correttive adottate ed ogni altro elemento informativo ritenuto utile.

Art. 11
(Comunicazioni)

I rapporti periodici e la relazione annuale sono comunicati a cura del Segretario generale, con la periodicità indicata rispettivamente negli articoli 8 e 9, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui i suddetti Responsabili debbono conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei conti, all'organo di valutazione dei risultati dei dipendenti, al Sindaco e al Consiglio comunale.

Art. 12
(Controllo della Corte dei Conti)

Ai fini della verifica sul funzionamento dei controlli interni previsto dall'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, gli esiti del controllo di cui al presente regolamento sono trasmessi dal Sindaco, nell'ambito del referto semestrale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 13
(Convenzioni tra enti)

La Struttura di controllo del Comune di Genova può svolgere l'attività di controllo successivo sugli atti indicati dall'art. 1 nell'interesse dei Comuni facenti parte dell'Area metropolitana genovese previa stipula di apposita convenzione.

2.L'attività di controllo, anche se esercitata a norma del comma precedente, è comunque espletata secondo i principi, le metodologie e i criteri disciplinati dal presente regolamento.

Titolo IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 14
(Abrogazioni)

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 8, 9, e 10 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché ogni disposizione in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile incompatibile con il presente regolamento

Art. 15
(Disposizione transitoria)

La Commissione istituita a' sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi continua ad operare a' sensi degli articoli 9 e 10 del medesimo Regolamento fino ad esaurimento dell'attività di controllo degli atti assunti entro il 31 dicembre 2012